

IL RISCHIO ZERO: UN DIRITTO PER LA POPOLAZIONE DELLA VAL DI SUSÀ

L'attuale crisi economica, politica e sociale ha messo in luce come la lotta della popolazione della Val Susa si inserisce in uno scontro più generale – di civiltà –, dalla quale non se ne può uscire se non con un impegno di lunga durata definendo degli obiettivi parziali da raggiungere.

Alcuni principi “di salute” che sono maturati in anni di mobilitazioni, di studi e di riflessioni, sono stati ultimamente messi pesantemente in discussione anche se assunti da norme costituzionali e di legge.

Sembrava assodato **il principio della partecipazione** alla salvaguardia della salute dei singoli e collettiva. Questo viene permanentemente disatteso. Vi è chi pretende che altri essere umani devono sacrificare, in tutto o in parte, la propria salute e a volte la propria vita in nome di un preteso “interesse generale”.

Se guardiamo ai processi che sono stati celebrati ultimamente, alcuni dei quali ancora in corso, notiamo che l'interesse generale è solo una finzione o una mistificazione, perché in realtà ciò che ha prevalso e prevale è la ricerca di risultati economici cospicui di gruppi di potere definiti (o indefiniti). **Potere ed economia si sostengono a vicenda: uno è in funzione dell'altro.**

E si inserisce, ancora più oggi, un altro principio, o meglio un'altra distorsione: quella di opporre la necessità di occupazione o di lavoro in contrasto con la necessità di salvaguardia della salute. (Fra l'altro l'occupazione viene anche posta in contrasto con alcuni diritti umani e contrattuali come è avvenuto con l'accordo-imposizione FIAT).

Si diceva dei processi. Qui siamo in provincia di Torino dove se ne sono celebrati due molto rilevanti, il primo, quello contro la ThyssenKrupp, è arrivato a sentenza (di primo grado), il secondo, contro la multinazionale ETERNIT è in dirittura d'arrivo. Nel primo caso si è visto come i 7 morti sono stati la conseguenza di un progressivo abbandono degli impianti in via di smantellamento. Nel secondo caso i morti, di cui all'accusa, sono quasi 3000 (da malattie asbesto correlate) e comprendono anche una parte di cittadini prossimi alle fabbriche. Un'immane sofferenza per chi ha subito i danni e i rischi, per chi era vicino a loro (famigliari, amici, città) e un altrettanto immane costo economico sopportato dagli stessi e dalla società, in cambio di un salario erogato, non sempre in grado di garantire condizioni di vita dignitose.

E qui si inserisce un altro principio: quello **del rischio e della discussione sui valori limite.**

Ci si chiede se la popolazione la valle e i lavoratori impiegati nella Grande Opera possono sopportare un carico pari a quello descritto.

Dalle precedenti relazioni che hanno approfondito scientificamente quanto la popolazione della Val Susa ha sentito sulla sua pelle e già ha pesantemente denunciato.

E' stato detto, semplicemente affermando dei fatti certi, che per anni la Valle sarà molto movimentata: macchine, trasporti, movimentazione, quindi rumore, polveri, fumi; acque deviate e disperse, discariche da trovare e da riempire di smarino, ma non solo, e ancora, possibilità di infortuni, malattie professionali ed ambientali: contaminazione da silice, amianto, uranio. **GRANDI OPERE = GRANDI RISCHI E GRANDI DANNI**

Ma, viene detto, il processo viene scomposto ed affrontato fase per fase e rischio per rischio. Vengono stabiliti per ciascuno dei limiti che non possono essere superati.

In effetti il rischio è complessivo: non ve ne è da affrontare solo uno alla volta, ma si deve, per chi lo sopporta, affrontare, nel suo insieme, e contemporaneamente. E quale sarà il limite da non superare? Impossibile da stabilire. Se poi il processo viene scomposto quali sono i vari limiti entro i quali stare?

I minatori ad esempio per fare fronte alle possibili contaminazioni da amianto e uranio, se, con ogni probabilità, lo si incontrerà – comunque vale il principio di precauzione –, come dovranno lavorare? Dovrebbero essere coperti dai piedi alla testa, soprattutto la testa con maschere e filtri

assoluti; tutto quanto uscirà dalle gallerie dovrà essere trasportato in modo tale che nulla si disperda e posto in apposite e improbabili discariche lontane dai centri abitati senza dispersioni di polveri e possibili contaminazioni delle acque. La popolazione sarà più indifesa, perché non basteranno i prelievi di aria per verificare se non vi siano dispersioni di inquinanti, ne si potrà dire di stare tappati in casa.

Restiamo all'amianto che, come abbiamo visto, per il Piemonte è stato, è e sarà, ancora per molto, un grosso problema:

l'ex Eternit di Casale e di Cavagnolo, la cava di Balangero, varie cave più piccole sparse per il Piemonte, e ora anche gli scavi della TAV. Si sono già contati i morti a centinaia e, purtroppo, altri ancora ne verranno. Qualcuno dirà che in fondo se ne potranno aggiungere pochi altri. Non lo sappiamo quanti potranno essere, perché si manifesteranno nel tempo e sarà addirittura difficile dimostrare quale sarà stata la causa. Bisognerà poi vedere se ci saranno ancora soldi per i risarcimenti.

Restiamo alla legge: la legge 257/92 dice che è vietata l'estrazione di amianto nelle sue varie forme (1); successivamente con un decreto del 1996 (2) il divieto è stato superato considerando che a determinate condizioni (non per commercializzarlo) e in relazione a determinati valori soglia, l'amianto si può estrarre. Anche la legge regionale sull'amianto fa riferimento al medesimo decreto. A ben vedere tale decreto potrebbe essere dichiarato incostituzionale, se verrà sollevato il problema in qualche Tribunale. C'è da aggiungere che la legge regionale del Piemonte pone limiti abbastanza circostanziati che potrebbero essere giocati in sede giuridica per fare interrompere, di fronte al ritrovamento dell'amianto in galleria, i lavori della TAV. (3)

Non solo, ma dal punto di vista scientifico, quindi della salvaguardia della salute i valori limite (o livelli di soglia, o MAC – massimo accettabile di concentrazione) non sono per nulla una garanzia. Per l'amianto, come per qualsiasi altra sostanza cancerogena, l'unico valore accettabile è il valore limite zero. Certamente ci sarà anche chi, avendo tanti titoli accademici, cercherà di dire il contrario. Non è detto, però, che sempre e comunque gli scienziati fanno un discorso scientifico; basterebbe girare in qualche Tribunale, dove si dibatte in tema di morti da amianto per rendersene conto. Viene detto che i valori di amianto che sono stati misurati sono al di sotto della soglia stabilita (100 f/l), quindi non si può attribuire la responsabilità al datore di lavoro. In altre situazioni (sia al processo contro ETERNIT che contro quello della Marina Militare a Padova) le difese delle parti sotto accusa dicono tramite da qualche altro grande scienziato, loro consulente, che, poiché per l'amianto non vi è alcun valore limite, non è possibile stabilire dove è avvenuta la contaminazione iniziale, quindi "al di là di ogni ragionevole dubbio" non si può attribuire la responsabilità a quel datore di lavoro.

In altri termini, prima della scienza (e non solo della scienza) viene il profitto.

Così come ebbe a dire Giulio Maccacaro (1972): "MEDICO O PADRONE NON FA DIFFERENZA QUANDO LA SCIENZA DEL MEDICO E' QUELLA DEL PADRONE"

Del resto quanta gente è stata pagata per dire che l'alta velocità o capacità corrisponde ad un piano strategico di vasta portata? Ma quanto poco è stata capace di dimostrare come questa strategia sia utile ai cittadini; e quanto scarsi e deboli sono stati i confronti!

Si direbbe che in questo periodo è sconsigliabile fare grandi spese con una prospettiva che dura anni, sappiamo però che sono gli interessi che contano: i denari si possono inventare soprattutto da parte di chi ne possiede già tanti. E poi le grandi spese al di là della loro utilità possono essere messe sul conto della gran parte della popolazione. I tagli alla spesa sanitaria, sociale, ambientale; la mancanza di investimenti per la messa in sicurezza del territorio, per le bonifiche ambientali non ci

sono e non ci saranno perché si devono fare le grandi opere come la TAV, il Ponte sullo Stretto, ed insieme ad esse tante discariche e tanti inceneritori di rifiuti.

La manifestazione, indetta dagli INDIGNATI, per il 15 dicembre a Roma ha messo il dito nella piaga: abbiamo già visto milioni di persone – si pensi alla Grecia- sono state mandate sul lastrico per i debiti che sono stati contratti da banche, assicurazioni, multinazionali che hanno voluto trarre dal denaro altro denaro ed in quantità rilevantissima, senza passare per la produzione di beni e servizi. Non solo, ma la produzione incontra un limite invalicabile, quello di non essere sufficientemente venduta. La crisi della Finanza e la crisi di sovrapproduzione ci dicono chiaramente che il sistema economico capitalista è fallito. Lo è anche dal lato umano se pensiamo alle guerre, alle armi, alla miseria e alla morte di cui è pieno il mondo.

Ma tornando alla TAV, cui ultimamente il potere politico, supportato, da quello economico, si è accordato a Parigi per proseguire nell'insano intento di bucare le montagne, , c'è un MA grande come una proprio come una montagna: non sarà facile per loro sfondare sempre e comunque, praticamente impossibile in VAL Susa, dove la popolazione che resiste da vent'anni sarà in grado di resistere per altri venti. Una lotta e una mobilitazione di massa non violenta, combinata con un'iniziativa permanente scientifica e giuridica e supportata da una adesione e mobilitazione nazionale, non potrà che avere ragione definitivamente.

Fulvio Aurora, Medicina Democratica
Torino, 6 ottobre 2011

(1)

(legge 27 marzo 1992 n .257 – articolo 1)

1. *La presente legge concerne l'estrazione, l'importazione, la lavorazione, l'utilizzazione, la commercializzazione, il trattamento e lo smaltimento, nel territorio nazionale, nonché l'esportazione dell'amianto e dei prodotti che lo contengono e detta norme per la dismissione dalla produzione e dal commercio, per la cessazione dell'estrazione, dell'importazione, dell'esportazione e dell'utilizzazione dell'amianto e dei prodotti che lo contengono, per la realizzazione di misure di decontaminazione e di bonifica delle aree interessate dall'inquinamento da amianto, per la ricerca finalizzata alla individuazione di materiali sostitutivi e alla riconversione produttiva e per il controllo sull'inquinamento da amianto.*
2. *A decorrere da trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono vietate l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto, di prodotti di amianto, o di prodotti contenenti amianto ivi compresi quelli di cui alle lettere c) e g) della tabella allegata alla presente legge, salvo i diversi termini previsti per la cessazione della produzione e della commercializzazione dei prodotti di cui alla medesima tabella.*

(2)

Doc. **496H14MG.900** di Origine **Nazionale**
emanato/a da : **Ministro della Sanità**
e pubblicato/a su : **Gazz. Uff. Suppl. Ordin. n° 251 del 25/10/1996**

(omissis)

A - VALUTAZIONE DEL CONTENUTO DI AMIANTO NEL GIACIMENTO E CONTROLLI DURANTE L'ATTIVITA' ESTRATTIVA.

La procedura prevede un controllo iniziale del contenuto di amianto stimato medio sul giacimento, effettuato mediante rilevamento petrografico di dettaglio. Il rilevamento dovrà effettuarsi su un'area tale da coprire tutta l'estensione del giacimento e le zone di rispetto. La relazione geologica prodotta dovrà contenere i seguenti elementi:

- descrizione dell'area dal punto di vista geomorfologico, geologico e idrogeologico;
- descrizione dell'area con cartografia dettagliata degli affioramenti;

- sezioni geologiche, effettuate in modo da descrivere il giacimento trasversalmente all'avanzamento del fronte di cava.

L'eventuale presenza di amianto già evidente in superficie dovrà essere valutata in termini quantitativi, riportata in cartografia e dovranno essere indicate, se possibile, le direzioni di immersione dei filoni o degli strati che contengono amianto.

L'attività della cava dovrà essere tenuta sotto controllo mediante una descrizione petrografica dei litotipi incontrati durante l'avanzamento del fronte di taglio. Tale descrizione verrà effettuata sia con rilevamento sul campo che con l'ausilio di analisi di tipo mineralogico-petrografico. La frequenza del controllo e' da stabilirsi in relazione alla volumetria del materiale estratto e alla velocità di avanzamento del fronte di cava.

Contemporaneamente dovranno essere effettuati, da parte degli Organi territoriali di vigilanza, controlli con prelievo di campioni di particolato

aerodisperso ed analisi mediante microscopia ottica (MOCF) o elettronica a scansione (SEM).

L'eventuale affioramento di filoni ricchi di amianto dovrà essere prontamente segnalato prima che il proseguire dell'attività estrattiva provochi un inquinamento ambientale da fibre di amianto; in questo modo sarà possibile intervenire con un'azione preventiva, ad esempio mediante incapsulamento o altri idonei sistemi e quindi modificare opportunamente la procedura di estrazione.
(omissis)

(3) Legge regionale (Piemonte) 14 ottobre 2008, n. 30.

"Norme per la tutela della salute, il risanamento dell'ambiente, la bonifica e lo smaltimento dell'amianto".

Art. 13. (Norme di salvaguardia nell'attività estrattiva)

1. Ferme restando le previsioni in materia di estrazione di amianto e di prodotti contenenti amianto di cui all'articolo 1, comma 2, della l. 257/1992, se nell'attività di estrazione si incontrano materiali contenenti amianto, i lavori sono immediatamente sospesi ed è avvisata l'ASL competente per territorio.

2. L'ASL prescrive le misure per la salvaguardia dal rischio amianto e da qualsiasi altro eventuale rischio per i lavoratori e la popolazione interessata, nel rispetto dei limiti e delle procedure previste dal decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 14 maggio 1996.

Art. 14. (Norme di salvaguardia nell'attività di movimentazione e sbancamento)

1. Per gli interventi di movimentazione, le lavorazioni e gli sbancamenti di terreno per la realizzazione di qualsiasi opera edilizia o infrastrutturale, ricadenti all'interno dei siti individuati nelle cartografie previste dall'articolo 7, comma 3, lettera a), viene predisposta un'analisi geologica preventiva per accertare l'eventuale presenza di amianto nell'area interessata dai lavori, al fine di prevedere le precauzioni per la realizzazione dei lavori nel rispetto della sicurezza dei lavoratori e dell'ambiente.